



Università
Ca' Foscari
Venezia

REGOLAMENTO SULLA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO D'ATENEО PER LA SOCIALITA' SOSTENIBILE

Art. 1

Costituzione del Fondo di Ateneo per la Socialità Sostenibile, finalità e finanziamento

1. È costituito il “Fondo di Ateneo per la Socialità Sostenibile” (FASS) finalizzato all'erogazione di contributi a beneficio del personale così come individuati nel successivo art. 4, secondo le modalità indicate nei successivi articoli del presente Regolamento.
2. Il Fondo si configura come un intervento a sostegno del benessere del personale, anche in un'ottica di attuazione delle politiche “*family friendly*” e di sostenibilità già adottate dall'Ateneo.
3. Le risorse del Fondo potranno essere utilizzate per iniziative a sostegno della mobilità, della famiglia, della residenzialità, della formazione continua.
4. La dotazione finanziaria annua del FASS viene determinata dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 2

Destinatari

1. Possono beneficiare delle prestazioni previste dal fondo il personale tecnico/amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, e i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio presso l'Ateneo al momento dell'emanazione dell'apposito avviso per la presentazione delle richieste.
2. Il personale assunto in corso d'anno usufruirà delle prestazioni previste dal fondo in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

Art. 3

Ambiti d'intervento

Nell'ambito delle politiche di sostenibilità e di benessere dei lavoratori adottate dall'Ateneo, sarà erogato un contributo per spese sostenute dal dipendente e rientranti nelle categorie di seguito elencate:

1. Sostegno alla mobilità

Spese di trasporto pubblico per il raggiungimento della sede di servizio.

La misura percentuale della spesa sostenuta, intesa come contributo riconoscibile individualmente, verrà definita annualmente in sede di avviso di indizione della procedura, fermi restando i limiti individuali e di capienza del fondo di cui al successivo art. 4.

2. Sostegno alla famiglia

A questa tipologia di contributi potranno accedere i dipendenti che dispongano di un reddito familiare equivalente, determinato attraverso la certificazione ISEE, inferiore o pari a 40.000. Sarà possibile richiedere un contributo relativo a:



Università
Ca' Foscari
Venezia

a) costi di iscrizione dei figli all'asilo nido, alla scuola per la prima infanzia, ad istituzioni scolastiche anche universitarie di ogni ordine e grado, ai centri estivi, per la fruizione del servizio mensa, di fruizione del servizio "pre e post scuola" (ad eccezione delle tasse scolastiche);

b) spese per assistenza anziani (assistenza domiciliare e/o case di riposo/cura) per coloro che non usufruiscono dei benefici previsti dalla legge L. 104/92 e/o di prestazioni di sostegno pubblico derivanti dal riconoscimento di invalidità civile;

c) spese derivanti dalla necessità di coniugare il lavoro alla presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap ai sensi della legge 104/92. Il contributo è elevato del 20% per coloro che usufruiscono dei giorni di permesso di cui alla legge 104/1992 in misura non superiore al 50%;

d) contributo *una tantum* finalizzato al sostegno della famiglia in particolari situazioni di difficoltà che abbiano determinato una riduzione significativa del reddito netto in disponibilità al nucleo familiare. Tale tipologia di contributo può essere erogato non più di una volta ogni tre anni ed a fronte di motivate e documentate necessità. A titolo esemplificativo e non esaustivo le situazioni che giustificano tale contributo possono essere le seguenti: sopravvenute difficoltà nel pagamento del mutuo per l'acquisto della prima casa o del canone di locazione derivanti da collocamento in mobilità e/o licenziamento del coniuge, sopravvenute difficoltà economiche derivanti da separazione legale e/o divorzio ecc., sopravvenute difficoltà economiche a causa di spese sanitarie, di spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti, ad esempio, ascensori e montacarichi, elevatori esterni all'abitazione e per le spese effettuate per la realizzazione di strumenti che favoriscono la mobilità delle persone portatrici di handicap.

3. Sostegno alla residenzialità

Contributo *una tantum* per il personale neoassunto finalizzato alla locazione della casa di abitazione nel caso di domiciliazione a Venezia o nelle vicinanze per esigenze di lavoro, limitatamente ai primi 6 mesi dalla presa di servizio.

4. Sostegno alla formazione continua individuale del dipendente

Contributo per spese sostenute per l'iscrizione da parte del dipendente a corsi universitari, master e scuole di specializzazione, corsi di formazione linguistica ed informatica. I corsi dovranno svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro. Non potranno usufruire del rimborso coloro che già usufruiscono dei permessi per il diritto allo studio di cui all'art. 32 c. 8 del CCNL 16/10/2008.

Art. 4

Limite individuale

1. Ciascun dipendente potrà presentare richiesta di contributo per una o più tipologie di interventi previsti all'art. 3 commi 1, 2, 3, 4 del presente Regolamento, nel limite massimo individuale di € 250,00, indicandone l'ordine di priorità.



Università
Ca' Foscari
Venezia

2. In caso di incapienza del fondo rispetto alle richieste pervenute, il contributo individuale verrà ridotto in misura percentuale fino al limite delle risorse disponibili; nell'attribuzione di benefici si seguirà l'ordine di priorità indicato dal dipendente.

3. Ai dipendenti che aderiscono all'iniziativa "Ca' Foscari Sociale" sarà riconosciuto un incremento del 20% del contributo richiesto.

4. Il contributo erogato dall'Ateneo non è compatibile con eventuali altri contributi erogati per le medesime finalità da altri soggetti pubblici. Tale circostanza dovrà essere debitamente autocertificata a cura del dipendente. A tal fine l'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Art. 5

Modalità di erogazione del contributo

1. A seguito di apposito avviso dell'amministrazione universitaria, il dipendente dovrà presentare un'unica richiesta secondo le modalità ivi previste.

2. Il rimborso potrà avvenire direttamente in busta paga, previa esibizione di idonea documentazione atta a documentare la spesa sostenuta dal dipendente e gli altri requisiti specifici per i vari interventi di sostegno.

3. Nel caso di abbonamento annuale convenzionato per il trasporto pubblico già gestito dall'Ateneo non sarà necessario allegare alcuna documentazione.

Art. 6

Utilizzo dei residui

1. Qualora l'intero budget non venga utilizzato, il residuo del fondo sarà allocato nel Fondo per la socialità sostenibile relativo all'anno successivo per essere quindi nuovamente ripartito.

Art. 7

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal suddetto Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.